

AGEVOLAZIONI

Il nuovo contratto di affiancamento degli under 40 in agricoltura di Luigi Scappini

L'[articolo 1, commi 119 e 120, L. 205/2017](#) (legge di Bilancio 2018), pone fine alla gestazione del cd. **contratto di affiancamento**, strumento introdotto a mezzo dell'[articolo 6 L. 154/2016](#) (il **Collegato agricolo**) per agevolare e **incentivare** da un lato l'inserimento dei **giovani** in **agricoltura** e dall'altro il **ricambio generazionale**, che da sempre rappresenta un tallone d'Achille per il settore.

Infatti, l'articolo 6 richiamato delegava il Governo ad adottare, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore, un decreto legislativo di cui, purtroppo, come evidenziato in un precedente contributo, non vi era ancora traccia.

Ne deriva che deve essere accolta con favore quest'accelerazione da parte del Governo, seppur le previsioni riguardino **solamente i contratti stipulati nel periodo 2018-2020**.

Destinatari della norma sono, da un lato, i **giovani** con un'**età** compresa tra i **18 e i 40** anni che **non** risultano essere già **titolari di terreni agricoli** a titolo di **proprietà o di diritto reale di godimento** e, dall'altro, gli **imprenditori agricoli** o i **coltivatori diretti over 65 anni o pensionati**. Su tale seconda possibilità, si ritiene che, attesa la *ratio* della norma, i soggetti debbano ricevere una pensione erogata dalla **gestione agricola Inps**.

La **scelta** di **non** prevedere la possibilità che il giovane stipuli un contratto di **affiancamento con uno Iap** deriva dalla circostanza per la quale **l'imprenditore agricolo professionale non obbligatoriamente svolge attività manuali agricole**, ben potendo **limitarsi a un lavoro di organizzazione** di mezzi e risorse.

Al giovane è data libera scelta della **forma** con la quale svolgere l'attività, essendo espressamente **prevista** per legge la **possibilità** di optare per la forma **organizzata**.

Il **comma 119** prevede che sia stipulato un contratto di affiancamento in cui sia previsto:

- da parte del **tutor** (l'imprenditore agricolo o coltivatore diretto over 65), l'obbligo di **trasferire** al giovane le proprie **competenze** nelle attività di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#) (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e

- da parte dell'**under 40**, l'impegno a **partecipare attivamente** alla gestione dell'impresa, anche attraverso l'attività manuale, **in accordo con il titolare**, nonché ad **apportare le innovazioni tecniche e gestionali** che sono utili all'impresa. Tali innovazioni vanno a **sommarsi** agli

eventuali miglioramenti fondiari, realizzabili anche in deroga alla normativa vigente, che possono essere **previsti nel piano aziendale** che deve essere **presentato**, con allegata copia del contratto di affiancamento, all'**Ismea**.

Il contratto ha una **durata libera** che, comunque, **non può eccedere i 3 anni**, durante i quali deve essere prevista una **retribuzione** per il giovane compresa tra un **minimo del 30%** e un **massimo del 50%** degli utili dell'impresa in applicazione a quanto previsto dall'**articolo 33, comma 2, Tuir**.

L'**articolo 1, comma 119, L. 205/2017**, stabilisce, in ipotesi di **conclusione anticipata** del contratto di affiancamento, l'obbligo di prevedere una **compensazione a favore** del **giovane imprenditore agricolo**.

L'[**articolo 6 L. 154/2016**](#), prevedeva, per la **conclusione naturale del contratto** un **ventaglio di alternative**:

1. **trasformazione** del **rapporto** tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo **in forme di subentro**;
2. **trasformazione** del **rapporto** in un **contratto di conduzione** da parte del giovane imprenditore agricolo;
3. forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati nei precedenti casi.

Al contrario, la **legge di Bilancio 2018** ha previsto **esclusivamente** la **possibilità** di prevedere il **subentro** del giovane nell'attività di impresa, il che sta a significare che l'accensione di un contratto di affiancamento **può** ben **concludersi senza** prevedere che il giovane **acquisti** l'azienda.

Tale circostanza viene **confermata** dal **riconoscimento** a quest'ultimo, in caso di **cessione** dell'**azienda** nell'arco temporale di **6 mesi** dalla **conclusione** del contratto di **affiancamento**, del diritto di **prelazione** di cui all'[**articolo 8, comma 1, L. 590/1965**](#).

La scelta della **prelazione forte** deriva dalla circostanza per cui viene **riconosciuta**, seppur solo temporaneamente, una **sorta di continuità** nell'attività agricola svolta sul fondo; **tuttavia** cioè **stride** con la successiva previsione di cui al **comma 120**, ai sensi del quale, per il **periodo di affiancamento** il **giovane** viene **equiparato** allo **lap** a cui, come noto, viene riconosciuta solamente la prelazione debole del confinante di cui all'[**articolo 7 L. 817/1971**](#).

A dire il vero, il giovane imprenditore, **ai fini previdenziali**, deve essere iscritto alla **gestione agricola Inps**, fruendo dell'agevolazione in termini di abbattimento dei contributi da versare prevista originariamente dalla legge di Bilancio 2017 e rinnovata anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 dall'**articolo 1, comma 117, L. 205/2017**, ragion per cui lo stesso potrà a tutti gli effetti essere **considerato** un **coltivatore diretto**.

Forse sarebbe stato più lineare prevedere che il contratto di affiancamento vale ai fini del riconoscimento dei requisiti richiesti dall'articolo 1 D.Lgs. 99/2004 per la qualifica di lap.

Da ultimo, si evidenzia come il **giovane under 40** potrà **accedere** in via prioritaria alle **agevolazioni** previste dal **D.Lgs. 185/2000** in tema di *“Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale”*.

Percorsi di formazione tributaria

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)